

**BANDO n. 1/2012 PER L'ATTRIBUZIONE DI 1 ASSEGNO DI RICERCA TRAMITE
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
(D.M. 239/7304/2006 del 12/10/2006) Prot. n° 1288 - del 05.04.2012**

IL DIRIGENTE GENERALE DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN
AGRICOLTURA

VISTO il D. lgs. 454/99 di riorganizzazione della Ricerca in Agricoltura;

VISTO il Decreto Interministeriale del 05/03/2004 di approvazione dello Statuto del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.);

VISTI i Decreti Interministeriali del 01/10/2004 con cui sono stati approvati il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del C.R.A.;

VISTO l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 22;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca, (G.U. 141 del 20.06.2011)

PRESO ATTO del "Regolamento per il conferimento di borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero" emanato con Decreto del Commissario Straordinario n° 129/C del 20.07.2011, come indicato nella nota del Direttore Generale del CRA, prot. n. 5751/3.2 del 25.07.2011;

VISTO il D.M. 239/7304/2006 del 12/10/2006 con il quale il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha assegnato all'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta (CRA-PLF) un contributo per il conferimento di un assegno di ricerca;

CONSIDERATO che il suddetto assegno di ricerca è stato fruito solo in parte, stante la rinuncia del vincitore e, successivamente, della candidata ritenuta idonea;

CONSIDERATA la necessità di ribandire il suddetto assegno, causa la mancanza di ulteriori idonei in graduatoria, per il periodo residuo di 9 mesi;

VISTA la determina del Direttore incaricato del CRA - Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta n. 20/2012 del 04/04/2012 che accerta le condizioni riguardanti il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 9 mesi e approva il presente bando;

VISTA la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose fuori Foresta;

Dispone

ART. 1 NUMERO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della durata di 9 mesi, da svolgersi presso l'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta, dal titolo "**Impiego di marcatori molecolari in Pioppo e caratterizzazione funzionale dei geni e delle proteine cloroplastiche P450s, CPR e PRX-Q.**"

Le attività si svolgeranno presso l'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta, strada Frassineto n.35 15033 Casale Monferrato (AL). Tel. 0142 330900, fax 0142 55580 e-mail: plf@entecra.it; sito web: www.populus.it e presso il Centro di ricerca per la Genomica e la Postgenomica Animale e Vegetale di Fiorenzuola d'Arda (PC) secondo le effettive esigenze.

ART. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Classi delle lauree ammesse	tutore	esperienza post laurea richiesta (documentata)
lauree specialistiche: Biologia (CLS-6/S) Biotecnologie agrarie (CLS-7/S), Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (CLS-74/S) Scienze e tecnologie agrarie (CLS-77/S) o lauree magistrali e diplomi di laurea equiparati.	Dr. Giuseppe NERVO	Esperienza post-laurea (es. dottorato di ricerca, borse di studio, assegni o altre forme documentabili di collaborazione ad attività di ricerca) di <u>durata non inferiore 6 mesi</u> nel settore della biologia molecolare e/o delle biotecnologie. Attraverso il loro CV i candidati dovranno dimostrare di avere specifica preparazione nel settore della biologia molecolare e/o delle biotecnologie delle piante coltivate

Possono partecipare alla selezione le persone di cittadinanza italiana o straniera, senza limiti di età, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:

- una delle seguenti lauree specialistiche: Biologia (CLS-6/S), Biotecnologie agrarie (CLS-7/S), Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (CLS-74/S), Scienze e tecnologie agrarie (CLS-77/S) o lauree magistrali o diplomi di laurea equiparati ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.
In caso di titolo di studio conseguito all'estero è necessario aver ottenuto l'equipollenza nei modi previsti dalla normativa vigente;
- dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Office: Word, Excel, Power Point);
- conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri).
- possesso di documentata esperienza di ricerca post-laurea così come sopra descritto nella colonna "esperienza post-laurea". Nell'ambito della valutazione dei titoli (vedasi art. 8) costituirà titolo preferenziale il possesso di specifiche conoscenze in: costruzione di mappe genetiche, analisi QTL, mappatura per associazione, uso di marcatori molecolari per la caratterizzazione di varietà ed il breeding assistito, sequenziamento di acidi nucleici.

Non sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica i dipendenti di ruolo in servizio presso i soggetti di cui all'art. 22, comma 1 della Legge 240/2010.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Il CRA-PLF può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti. Tale provvedimento sarà comunicato per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L'accertamento dei requisiti sopra indicati è demandato al giudizio insindacabile della commissione di valutazione di cui al successivo art. 7.

ART. 3 DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

L'assegno di ricerca ha una **durata** di 9 mesi ed è rinnovabile, subordinatamente alla disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La durata complessiva degli assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza del dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010 (ricercatori a tempo determinato) intercorsi anche con atenei statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della L. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei rapporti di cui al comma precedente non si rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Come previsto dall'articolo 22, comma 6 della L. 240/2010, agli assegni si applicano in **materia fiscale** le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e s.m.i. e in **materia previdenziale** quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni. In materia di **astensione obbligatoria per maternità** si applicano le disposizioni di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e in materia di **congedo per malattia**, l'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda i rischi di infortuni e responsabilità civile il CRA provvede anche alla copertura assicurativa.

L'**importo totale lordo** dell'assegno, corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in euro **14.525,28** (quattordicimilacinquecentoventicinque/28), tale importo si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante ed è comprensivo del contributo previdenziale INPS a carico dell'assegnista.

Le **spese riferite all'attività dell'assegnista** (spese di laboratorio, spese di viaggio, ecc.) potranno gravare sui programmi di ricerca cui l'assegno di ricerca si riferisce o sul bilancio ordinario dell'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta.

Le **spese di missione** saranno rimborsate esclusivamente previa presentazione di idonea documentazione. Il rimborso sarà effettuato secondo quanto stabilito dal regolamento per le missioni in Italia e all'estero del personale dipendenti e dei soggetti assimilati al personale dipendente approvato con verbale n. 6/2006 dal Consiglio di Amministrazione del C.R.A. – Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e successive modificazioni.

ART. 4 DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (**All. A**) e debitamente sottoscritta con firma non autenticata (art. 39 del DPR 445/2000) dovrà essere inserita in plico chiuso indirizzato al **CRA - Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta, strada Frassineto n.35, 15033 CASALE MONFERRATO**, e dovrà riportare all'esterno, oltre al mittente, la seguente indicazione "**Bando assegno di ricerca PLF 1/2012**".

Essa potrà essere consegnata direttamente o essere inviata per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, o per corriere autorizzato, **entro il termine perentorio di trenta giorni** dalla pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale-Concorsi. Della data di inoltro farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante ovvero, nel caso di presentazione diretta, il timbro di protocollo che comprova il ricevimento. Non saranno comunque accettate le domande che, ancorché a causa di disguidi postali non imputabili al mittente, perverranno oltre il decimo giorno dalla scadenza del bando medesimo.

ART. 5 DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
- b) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 2, indicando la data di conseguimento, il voto dell'esame di laurea e l'Università dove è stato conseguito. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno altresì specificare se lo stesso sia stato riconosciuto equipollente a quello previsto in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui ad D.Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 115 e successive modifiche ed integrazioni;

- c) il possesso del Dottorato di ricerca, indicando la data di conseguimento, il voto e l'Università dove è stato conseguito,
- d) l'esperienza di ricerca o professionale *post lauream* negli argomenti inerenti al presente bando, maturata presso istituzioni italiane o estere, di durata non inferiore a 6 mesi;
- e) la propria cittadinanza;
- f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti);
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati);
- h) di non essere (o essere) dipendente di ruolo di Amministrazioni Pubbliche;
- i) di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'assegno;
- l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda;
- m) di avere conoscenza della lingua inglese;
- n) di voler sostenere (non voler sostenere) una seconda prova di accertamento di una seconda lingua straniera, scelta tra francese e spagnolo;
- o) di avere conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Office: Word, Excel, Power Point)
- p) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se persona straniera);
- q) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni.

Il candidato deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 76.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e di quelli sopra richiesti nonché quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere presentate oltre il termine indicato al precedente art. 4.

ART. 6 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità;
- 2) *curriculum vitae et studiorum* scientifico professionale, redatto in carta libera datato e firmato;
- 3) copia del certificato di laurea recante le votazioni riportate nei singoli esami, la data e il voto dell'esame di laurea;
- 4) titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica professionale maturata nell'attività di ricerca in Italia o all'estero;
- 5) eventuali pubblicazioni, rapporti tecnici, comunicazioni a convegni che il candidato presenta ai fini della selezione, con relativo elenco sottoscritto. Le pubblicazioni, la cui copia deve essere prodotta per consentirne la valutazione, saranno prese in considerazione solo nel caso di effettiva pubblicazione; non saranno presi in considerazione dattiloscritti o stampati da cui non possano evincersi gli estremi della pubblicazione;
- 6) elenco di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati redatto in carta libera (**AII. D**) datato e firmato.

Gli stati, i fatti e le qualità personali dei candidati possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione e con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (**AII. B e C**).

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 DPR n. 445/2000).

Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i titoli o i documenti già presentati.

La firma in calce alla domanda di partecipazione, al curriculum e alle autocertificazioni, è obbligatoria a pena di nullità della domanda.

ART. 7 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di selezione è composta da tre membri esperti appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando di selezione, di cui uno con funzioni di Presidente della Commissione, scelto tra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 4, comma 1 lettera c) del regolamento di Organizzazione e Funzionamento, un ricercatore/tecnologo del CRA esterno alla struttura dover opererà l'assegnista ed un ricercatore/tecnologo del CRA interno alla struttura dover opererà l'assegnista che assolverà alla funzione di responsabile della ricerca (tutor).

Il Direttore che ha emanato il bando non può far parte della Commissione.

ART. 8 VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE D'ESAME

La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati, mediante l'esame dei titoli ed un apposito colloquio sulle materie oggetto dell'assegnato di ricerca. Il colloquio è pubblico.

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche della ricerca. Tali criteri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione dei titoli di studio (diploma di laurea, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea) nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti ed istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, e degli eventuali altri titoli posseduti.

La Commissione potrà disporre di 30 punti secondo il seguente schema:

Tipo di valutazione	Punteggio da assegnare
a) voto di laurea	<u>max 3</u>
b) pubblicazioni	<u>max 8 punti</u> (inclusa tesi di dottorato)
c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca, tra cui: 1) dottorato di ricerca 2) titoli di perfezionamento post-laurea e incarichi di attività di ricerca di durata almeno semestrale 3) assegni di ricerca, borse di studio	<u>max 4 punti</u>
d) esame colloquio, ivi compresa la: 1) prova obbligatoria di lingua inglese e anche di italiano per i candidati stranieri 2) prova di informatica 3) prova facoltativa nella seconda lingua	<u>max 15 punti*</u>
TOTALE	30 PUNTI

* l'esame colloquio si intende superato se si raggiunge il punteggio almeno di 10,50.

Le prove d'esame avranno luogo a Casale Monferrato presso la sede dell'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta, in strada Frassineto n. 35, e si svolgeranno in un locale aperto al pubblico.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'Ente non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.

ART. 9 GRADUATORIA

La Commissione di valutazione procede alla valutazione dei titoli. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti, prima dell'espletamento del colloquio, mediante lettera di convocazione ai

candidati ammessi, nonché pubblicazione all'albo dell'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta e sul sito web del CRA.

Espletato il colloquio, la Commissione formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, costituita dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli ed all'esame colloquio, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane d'età. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Il direttore dell'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta verificherà la regolarità del procedimento, approverà gli atti della Commissione, formulerà la graduatoria finale e, contestualmente nominerà il vincitore.

La graduatoria finale, con l'indicazione del vincitore, sarà pubblicata mediante affissione all'albo dell'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta e pubblicazione sul sito web del CRA.

In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale sarà utilizzata per il conferimento dell'assegno di ricerca al candidato utilmente collocato in graduatoria.

In caso di interruzione dell'assegno, la graduatoria finale potrà essere utilizzata per il conferimento dello stesso assegno al candidato utilmente collocato in graduatoria purché il periodo residuo di durata non sia inferiore a tre mesi.

ART. 10 FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO

A pena di decadenza, entro **dieci giorni** dalla data di ricezione, per mezzo di raccomandata a.r., della comunicazione di conferimento dell'assegno, il vincitore dovrà far pervenire all'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta la **dichiarazione di accettazione**, senza riserve, dell'assegno di ricerca medesimo alle condizioni previste dal presente bando. Contestualmente egli dovrà attestare, sotto la propria penale responsabilità, che non usufruirà durante tutto il periodo di durata dell'assegno di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca e che non parteciperà a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, durante il periodo di fruizione dell'assegno.

La dichiarazione di accettazione potrà pervenire a mezzo lettera, FAX o e-mail e sarà ritenuta valida purché presentata in tempo utile. Decadono dal diritto alla fruizione dell'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarano di accettarlo.

Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare un apposito **contratto**, ai sensi della normativa vigente.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE

Al momento della stipula del contratto il vincitore dovrà presentare la seguente documentazione secondo le normative vigenti:

- numero del codice fiscale;
- eventuali carichi pendenti;
- eventuali condanne penali.
- idonea documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendente di pubbliche amministrazioni

Nel caso in cui non abbia riportato condanne penali né abbia carichi pendenti, deve dichiararlo esplicitamente.

I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

ART. 12 – Interruzioni, decadimento e rinuncia all'assegno

L'erogazione dell'assegno di ricerca è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a trenta giorni.

Le interruzioni di cui al comma precedente non comporteranno decadimento del diritto di completare l'attività di ricerca ma l'interruzione dell'erogazione degli emolumenti sino alla ripresa dell'attività, salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello della sospensione.

L'attività verrà comunque considerata conclusa e l'assegno considerato decaduto allo scadere del termine previsto ovvero, ove l'attività di ricerca sia correlata alla realizzazione di un progetto di ricerca, alla scadenza del medesimo.

L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto con motivato provvedimento del direttore dell'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta.

Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore della struttura.

Il titolare dell'assegno deve assicurare la **frequenza** presso le strutture indicate all'Art.1 per l'intera durata a decorrere dal mese di attribuzione dell'assegno ed è tenuto ad osservare le **norme interne** che ne regolano l'attività. La non osservanza delle norme comporta la decadenza del godimento dell'assegno.

Decadono coloro che non iniziano l'attività di ricerca nei termini contrattuali. In tale ipotesi il contratto è risolto automaticamente.

ART. 13 SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il soggetto titolare dell'assegno di ricerca partecipa a programmi/progetti di ricerca della struttura di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il tutor e gli altri ricercatori coinvolti.

Le attività oggetto dell'assegno saranno definite in un piano di lavoro concordato tra il responsabile della linea di ricerca e il titolare dell'assegno.

Il responsabile della ricerca (tutor) garantisce il corretto svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'assegno ed informa, mediante relazioni annuali sull'attività svolta dall'assegnista, il Direttore del Dipartimento Trasformazione e Valorizzazione dei prodotti Agro-Industriali.

In caso di valutazione negativa sull'attività svolta, il Responsabile della ricerca invia una motivata relazione al Direttore del Dipartimento; il Direttore dell'Unità provvederà agli atti di competenza così come definiti dal comma 4 dell'art. 12.

Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del CRA.

ART.14 INCOMPATIBILITÀ

Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare l'attività di ricerca con soggiorni all'estero, da effettuarsi dai titolari degli assegni nell'ambito dell'attività prevista dal contratto di conferimento dell'assegno.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo del CRA.

ART.15 PREAVVISO

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di collaborazione alla ricerca è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

ART. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, esclusivamente per le finalità della presente selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione stessa.

I concorrenti risultati non vincitori possono richiedere, non prima di novanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del presente bando e comunque entro dodici mesi dalla citata comunicazione, la restituzione della documentazione presentata che non verrà effettuata a spese dell'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta. Tale restituzione è effettuata salvo eventuali contenziosi in atto. Trascorso tale termine l'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta dispone del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, è la dott.ssa Lucia SEBASTIANI.

Roma, li

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Ida MARANDOLA

